



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING PROCEDURE

A.C.R. MESSINA · DAL 1900

Adottata ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937

Allegata al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Adopted under Italian Legislative Decree no. 24 of 10 March 2023, implementing Directive (EU)
2019/1937

Annexed to the Organisation, Management and Control Model under Legislative Decree 231/2001

Documento bilingue italiano / inglese · Bilingual document Italian / English

acrmessina1900.com · amministrazione@acrmessina1900.com

Indice

1. Premessa e quadro normativo
2. Chi può effettuare una segnalazione
3. Che cosa può essere segnalato
4. Che cosa non può essere segnalato
5. Contenuto della segnalazione
6. Canali di segnalazione interna
7. Segnalazioni anonime
8. Gestione della segnalazione e termini
9. Riservatezza
10. Divieto di ritorsione e tutele del segnalante
11. Tutela della persona segnalata
12. Segnalazione esterna all'ANAC e divulgazione pubblica
13. Trattamento dei dati personali e conservazione
14. Responsabilità del segnalante e sanzioni

1. Premessa e quadro normativo

A.C.R. Messina (di seguito la «Società») adotta la presente procedura in attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e che reca disposizioni sulla protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La procedura consente ai soggetti individuati all'articolo 2, che intendano riferire su condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, di segnalare in modo sicuro e riservato — o anche in forma anonima — comportamenti, atti od omissioni che possano integrare violazioni di normative interne o esterne alla Società.

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si integra con il Codice Etico e con il Regolamento Safeguarding.

Le segnalazioni relative ad abusi, violenze e discriminazioni ai danni di tesserati, e in particolare di minori, sono disciplinate in via prioritaria dal Regolamento Safeguarding e sono indirizzate al Responsabile Safeguarding. Resta ferma la facoltà del segnalante di avvalersi dei canali previsti dalla presente procedura, che in tal caso trasmette la segnalazione al Responsabile Safeguarding assicurando le tutele qui previste.

2. Chi può effettuare una segnalazione

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società in qualità di:

- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di mero fatto;
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti e fornitori, nonché i loro dipendenti e collaboratori;
- stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- volontari;
- tesserati di A.C.R. Messina di ogni squadra e categoria, ivi compresi i tesserati minorenni, che possono avvalersi dei canali di segnalazione anche per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano altresì ai facilitatori, ossia alle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da un rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante e agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavori.

3. Che cosa può essere segnalato

La segnalazione può avere a oggetto diverse tipologie di violazioni, di seguito distinte fra violazioni di normativa nazionale o societaria e violazioni di normativa europea.

3.1 Violazioni di normativa nazionale o societaria

- illeciti amministrativi;
- illeciti civili;
- illeciti penali, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- illeciti contabili;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, quali a titolo esemplificativo i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati informatici, i reati ambientali o in materia di sicurezza sul lavoro, il riciclaggio, i reati tributari e i reati di frode in competizioni sportive;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dei relativi protocolli di attuazione o del Codice Etico della Società;
- violazioni della normativa rilevante, ovvero comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello di Prevenzione di cui all'art. 7, comma 5, lett. d) dello Statuto Federale della F.I.G.C., o in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'ordinamento sportivo;
- violazioni della normativa rilevante, ovvero comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dalle Linee Guida per le politiche di safeguarding adottate dalla F.I.G.C. e recepite nel Regolamento Safeguarding e nel Modello 231 della Società.

3.2 Violazioni di normativa europea

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai settori seguenti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, fra cui le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni contenute negli atti dell'Unione.

4. Che cosa non può essere segnalato

Non costituiscono oggetto di segnalazione ai sensi della presente procedura:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già integralmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili;
- le contestazioni, rivendicazioni o lamentele legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- i reclami relativi ai servizi forniti dalla Società, ai biglietti, agli abbonamenti o ai prodotti del merchandising, per i quali sono attivi gli ordinari canali di assistenza;
- le valutazioni di natura tecnica o sportiva relative alle scelte di formazione, convocazione o impiego dei tesserati.

Le segnalazioni che, pur non rientrando nell'ambito della presente procedura, evidenzino situazioni meritevoli di attenzione sono trasmesse dal Gestore alla funzione competente, informandone il segnalante.

5. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e includere tutti gli elementi utili a effettuare le verifiche necessarie a valutarne la fondatezza. A tal fine il segnalante fornisce almeno i seguenti elementi:

- la descrizione del fatto, con indicazione delle circostanze di modo, di tempo e di luogo conosciute;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- salvo che la segnalazione sia anonima, le proprie generalità, con indicazione della posizione o della funzione svolta per conto della Società;
- ogni informazione o prova utile a riscontrare quanto segnalato, con allegazione dei relativi documenti, nonché l'indicazione di eventuali altri soggetti in grado di riferire sui fatti.

Ove la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, il Gestore può chiedere al segnalante elementi integrativi, anche mediante incontro diretto qualora il segnalante lo richieda.

Le segnalazioni non devono contenere dati personali eccedenti rispetto alla finalità perseguita, ma soltanto i dati necessari a dimostrarne la fondatezza. Di norma non devono essere inseriti dati appartenenti a categorie particolari, né dati idonei a rivelare lo stato di

salute o dati giudiziari, salvo che siano strettamente indispensabili alla descrizione del fatto segnalato.

6. Canali di segnalazione interna

La Società mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione interna, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione:

- **Posta elettronica.** All'indirizzo dedicato amministrazione@acrmessina1900.com, con oggetto «Segnalazione whistleblowing — riservata», all'attenzione del Gestore delle segnalazioni. L'accesso alla casella è riservato ai soli soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni.
- **Posta ordinaria.** In busta chiusa recante la dicitura «Riservata personale — Segnalazione whistleblowing», indirizzata al Gestore delle segnalazioni presso la sede sociale di A.C.R. Messina. Per garantire la riservatezza si raccomanda l'utilizzo di due buste chiuse, la prima contenente le generalità del segnalante e la seconda la segnalazione.
- **Incontro diretto.** Su richiesta del segnalante, entro un termine ragionevole, mediante incontro con il Gestore delle segnalazioni. L'incontro è documentato, previo consenso del segnalante, mediante registrazione su supporto durevole ovvero mediante verbale sottoscritto dal segnalante.

Il Gestore delle segnalazioni è designato dalla Società fra soggetti dotati dei requisiti di autonomia, imparzialità e specifica formazione richiesti dal D.Lgs. 24/2023. Il nominativo e i recapiti del Gestore sono pubblicati sul sito ufficiale della Società e comunicati ai destinatari della presente procedura.

Qualora la segnalazione coinvolga il Gestore, ovvero il segnalante ritenga che vi siano ragioni ostative a rivolgersi a quest'ultimo, la segnalazione può essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società, secondo le modalità pubblicate sul sito ufficiale.

7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sono ammesse e, se sufficientemente circostanziate, sono trattate alla stregua delle segnalazioni nominative.

Le misure di protezione contro le ritorsioni previste dalla presente procedura si applicano al segnalante anonimo soltanto ove lo stesso sia successivamente identificato e subisca ritorsioni. Le segnalazioni anonime sono in ogni caso registrate e conservate secondo quanto previsto dall'articolo 13.

8. Gestione della segnalazione e termini

Il Gestore delle segnalazioni:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;

- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere allo stesso integrazioni;
- dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta, svolgendo o promuovendo le verifiche necessarie, anche avvalendosi dell'Organismo di Vigilanza e, ove la segnalazione riguardi la tutela dei tesserati, del Responsabile Safeguarding;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, ove la segnalazione risulti fondata, la Società adotta i provvedimenti di propria competenza, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, e procede alle comunicazioni dovute alle Autorità competenti. Ove la segnalazione risulti infondata, il procedimento è archiviato con motivazione, che è conservata unitamente alla segnalazione.

Il segnalante è informato dell'esito nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e dalla tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

9. Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del segnalante e ogni altra informazione dalla quale essa possa desumersi, direttamente o indirettamente, non può essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti della persona segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Ove la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare soltanto in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

L'accesso alla casella di posta elettronica dedicata e alla documentazione relativa alle segnalazioni è limitato ai soli soggetti autorizzati e tracciato.

10. Divieto di ritorsione e tutele del segnalante

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, adottata in ragione della segnalazione.

Costituiscono ritorsione, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio o la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o il

trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto a termine, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto; il danno alla reputazione, anche sui social media; l'inserimento in elenchi impropri; la risoluzione anticipata di un contratto di fornitura; la revoca di una licenza o di un permesso; nell'ambito dei rapporti di tesseramento, l'esclusione ingiustificata dalle attività della squadra, dalle convocazioni o dalle attività del settore giovanile.

Le tutele si applicano quando, al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della presente procedura. Il motivo che ha indotto il segnalante a effettuare la segnalazione è irrilevante ai fini della protezione.

Gli atti ritorsivi sono nulli. Il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione può darne comunicazione alla Società e può comunicarla all'ANAC secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Il segnalante non incorre in responsabilità, ivi compresa quella per diffamazione, per la rivelazione o la diffusione di informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o dei dati personali, quando al momento della rivelazione vi erano fondati motivi di ritenere che essa fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

11. Tutela della persona segnalata

La Società tutela l'identità e la reputazione della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, la cui riservatezza è garantita nei medesimi termini previsti per il segnalante.

La segnalazione non costituisce di per sé prova della violazione. Alla persona coinvolta sono garantiti il diritto di essere informata, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile, e il diritto di difesa, ivi compresa la facoltà di presentare osservazioni e documenti.

Fino all'esito dell'istruttoria, e salvo che l'urgenza della tutela di terzi imponga misure cautelari, non sono adottati provvedimenti pregiudizievoli nei confronti della persona coinvolta.

12. Segnalazione esterna all'ANAC e divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso il canale da questa istituito, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo ovvero, pur essendo attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la medesima possa determinare il

rischio di ritorsione;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può inoltre effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando delle medesime tutele, quando abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna senza riscontro nei termini, ovvero quando abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, o che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

Restano impregiudicate la facoltà di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e la facoltà di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva e alla Procura Federale della F.I.G.C.

13. Trattamento dei dati personali e conservazione

Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, secondo i principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione.

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità di ricezione, verifica e gestione delle segnalazioni e sono accessibili ai soli soggetti autorizzati e specificamente istruiti. I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

La Società effettua, ove ricorrano i presupposti, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e definisce con i propri fornitori le condizioni contrattuali del trattamento.

14. Responsabilità del segnalante e sanzioni

È responsabilità del segnalante agire in buona fede. Le tutele previste dalla presente procedura non si applicano quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

La Società adotta i provvedimenti disciplinari e contrattuali di propria competenza nei confronti di chi effettui segnalazioni manifestamente infondate o strumentali, ovvero effettuate in mala fede al fine di screditare altri.

La Società adotta parimenti provvedimenti disciplinari e contrattuali nei confronti di chi ponga in essere atti di ritorsione, ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione, ovvero violi l'obbligo di riservatezza previsto dall'articolo 9.

Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa applicabile, ivi comprese quelle irrogabili dall'ANAC, nonché le sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.

ENGLISH VERSION

Whistleblowing Procedure — A.C.R. Messina

Contents

1. Introduction and legal framework
2. Who may make a report
3. What can be reported
4. What cannot be reported
5. Content of a report
6. Internal reporting channels
7. Anonymous reports
8. Handling of reports and time limits
9. Confidentiality
10. Prohibition of retaliation and protection of the reporter
11. Protection of the person reported
12. External reporting to ANAC and public disclosure
13. Processing and retention of personal data
14. Responsibility of the reporter and sanctions

This English text is a translation provided for the convenience of international staff, players, families and partners. In the event of any discrepancy, the Italian version prevails.

1. Introduction and legal framework

A.C.R. Messina (the «Club») adopts this procedure in implementation of Italian Legislative Decree no. 24 of 10 March 2023, which implements Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law, and which contains provisions on the protection of persons who report breaches of national law.

This procedure allows the persons identified in article 2, who wish to report unlawful conduct of which they have become aware in a work-related context, to report — securely and confidentially, or anonymously — conduct, acts or omissions that may constitute a breach of rules internal or external to the Club.

This procedure forms an integral part of the Organisation, Management and Control Model adopted by the Club under Legislative Decree 231/2001 and operates alongside the Code of Ethics and the Safeguarding Regulation.

Reports concerning abuse, violence or discrimination affecting registered members, and in particular minors, are governed in the first instance by the Safeguarding Regulation and are addressed to the Safeguarding Officer. The reporter remains free to use the channels set out in this procedure, in which case the report is passed to the Safeguarding Officer with the protections set out here.

2. Who may make a report

The following persons operating in the Club's work-related context are entitled to make a report:

- shareholders and persons with administrative, management, control, supervisory or representative functions, including where those functions are exercised on a de facto basis;
- employees;
- self-employed workers;
- collaborators, freelance professionals, consultants and suppliers, together with their employees and collaborators;
- interns and trainees, whether paid or unpaid;
- volunteers;
- registered members of A.C.R. Messina in every squad and category, including registered minors, who may use the reporting channels themselves or through those holding parental responsibility.

A report may be made:

- while the legal relationship is ongoing;
- during a probationary period;

- before the legal relationship has begun, where the information on the breach was acquired during the selection process or at another pre-contractual stage;
- after the legal relationship has ended, where the information on the breach was acquired before it ended.

The protections set out in this procedure also apply to facilitators — persons who assist a reporter in the reporting process — to persons in the same work context connected to the reporter by a personal relationship or by kinship up to the fourth degree, to the reporter's colleagues, and to entities owned by the reporter or for which the reporter works.

3. What can be reported

A report may concern several categories of breach, set out below as breaches of national or company rules and breaches of European law.

3.1 Breaches of national or company rules

- administrative offences;
- civil wrongs;
- criminal offences, irrespective of their relevance for the purposes of Legislative Decree 231/2001;
- accounting offences;
- unlawful conduct relevant under Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, including offences against the public administration, corporate offences, computer offences, environmental and workplace safety offences, money laundering, tax offences and fraud in sporting competition;
- breaches of the Organisation, Management and Control Model adopted under Legislative Decree 231/2001, of its implementing protocols, or of the Club's Code of Ethics;
- breaches of applicable rules, or conduct inconsistent with the standards set out in the Prevention Model under article 7(5)(d) of the F.I.G.C. Federal Statute, or contrary to the principles of loyalty, fairness and probity of the sporting order;
- breaches of applicable rules, or conduct inconsistent with the standards set out in the safeguarding Guidelines adopted by the F.I.G.C. and incorporated into the Club's Safeguarding Regulation and 231 Model.

3.2 Breaches of European law

- breaches falling within the scope of European Union acts in the following areas: public procurement; financial services, products and markets and the prevention of money laundering and terrorist financing; product safety and compliance; transport safety; protection of the environment; radiation protection and nuclear safety; food and feed safety and animal health and welfare; public health; consumer protection; and protection of privacy and personal data and security of network and information systems;
- acts or omissions harming the financial interests of the Union, such as fraud, corruption and any other unlawful activity connected with Union expenditure;

- acts or omissions relating to the internal market, including breaches of competition and State aid rules;
- acts or conduct that defeat the object or purpose of the provisions contained in Union acts.

4. What cannot be reported

The following do not fall within the scope of this procedure:

- information that is manifestly unfounded, information already entirely in the public domain, and information acquired solely on the basis of rumour or unreliable hearsay;
- objections, claims or complaints connected to the reporter's personal interest that relate exclusively to their own individual employment relationship or to their relationship with more senior figures;
- complaints about services provided by the Club, about tickets, season tickets or merchandise, for which the ordinary customer service channels are available;
- technical or sporting assessments relating to selection, call-ups or the use of registered members.

Where a report falls outside this procedure but nonetheless raises a matter deserving attention, the Reports Manager passes it to the competent function and informs the reporter.

5. Content of a report

Reports should be as detailed as possible and include everything needed to carry out the checks necessary to assess whether they are well founded. To that end, the reporter should provide at least:

- a description of the facts, setting out the known circumstances of manner, time and place;
- the identity of, or other details making it possible to identify, the person to whom the reported facts are attributed;
- unless the report is anonymous, the reporter's own identity, together with the position or function held on behalf of the Club;
- any information or evidence supporting the report, with relevant documents attached, and the names of any other persons able to give an account of the facts.

Where a report is not sufficiently detailed, the Reports Manager may ask the reporter for further information, including at a meeting in person if the reporter so requests.

Reports must not contain personal data beyond what is necessary for the purpose, but only the data needed to establish that the report is well founded. As a rule, special category data and data revealing health status or judicial data should not be included, unless strictly indispensable to describing the reported facts.

6. Internal reporting channels

The Club provides the following internal reporting channels, which guarantee the confidentiality of the reporter's identity, of the person concerned and of the content of the report:

- **Email.** To the dedicated address `amministrazione@acrmessina1900.com`, with the subject line «Whistleblowing report — confidential», marked for the attention of the Reports Manager. Access to the mailbox is restricted to those authorised to handle reports.
- **Post.** In a sealed envelope marked «Private and confidential — whistleblowing report», addressed to the Reports Manager at the Club's registered office. To protect confidentiality, two sealed envelopes are recommended: the first containing the reporter's identity and the second the report itself.
- **Meeting in person.** At the reporter's request, within a reasonable period, with the Reports Manager. With the reporter's consent, the meeting is documented by means of a recording on a durable medium or minutes signed by the reporter.

The Reports Manager is designated by the Club from among persons meeting the requirements of autonomy, impartiality and specific training required by Legislative Decree 24/2023. The name and contact details of the Reports Manager are published on the Club's official website and communicated to those covered by this procedure.

Where a report concerns the Reports Manager, or the reporter considers there to be reasons not to approach them, the report may be addressed to the Club's Supervisory Body in accordance with the arrangements published on the official website.

7. Anonymous reports

Anonymous reports are accepted and, where sufficiently detailed, are handled in the same way as reports made by name.

The protections against retaliation set out in this procedure apply to an anonymous reporter only where they are subsequently identified and suffer retaliation. Anonymous reports are in every case recorded and retained in accordance with article 13.

8. Handling of reports and time limits

The Reports Manager:

- issues the reporter with an acknowledgement of receipt within seven days of the date the report is received;
- maintains contact with the reporter and may request further information;
- diligently follows up the report received, carrying out or arranging the necessary checks, drawing where appropriate on the Supervisory Body and, where the report concerns the protection of registered members, on the Safeguarding Officer;

- responds to the report within three months of the date of the acknowledgement of receipt or, in the absence of such acknowledgement, within three months of the expiry of the seven-day period from submission of the report.

Where the investigation establishes that a report is well founded, the Club adopts the measures within its competence, including disciplinary measures, and makes the notifications required to the competent authorities. Where a report is found to be unfounded, the matter is closed with reasons, which are retained together with the report.

The reporter is informed of the outcome so far as the applicable rules and the confidentiality of those involved allow.

9. Confidentiality

The Club guarantees the confidentiality of the identity of the reporter, of the person concerned and of any person otherwise mentioned in the report, as well as of the content of the report and of the related documentation.

The reporter's identity, and any other information from which it may be inferred directly or indirectly, may not be disclosed without the reporter's express consent to anyone other than those competent to receive and follow up reports.

In any disciplinary proceedings brought against the person reported, the reporter's identity may not be disclosed where the allegation is founded on findings that are separate from and additional to the report. Where the allegation is founded, wholly or in part, on the report and knowledge of the reporter's identity is indispensable to the defence, the report may be used in the disciplinary proceedings only with the reporter's express consent to the disclosure of their identity.

Access to the dedicated mailbox and to documentation relating to reports is restricted to authorised persons and is logged.

10. Prohibition of retaliation and protection of the reporter

Retaliation of any kind against the reporter, facilitators and the other persons identified in article 2, taken by reason of the report, is prohibited.

Retaliation includes, by way of example: dismissal, suspension or equivalent measures; demotion or failure to promote; change of duties, change of workplace, reduction in salary or change of working hours; suspension of training; negative performance assessments; disciplinary measures; coercion, intimidation, harassment or ostracism; discrimination or unfavourable treatment; failure to convert a fixed-term contract, non-renewal or early termination of a contract; damage to reputation, including on social media; blacklisting; early termination of a supply contract; withdrawal of a licence or permit; and, in the context of registration, unjustified exclusion from team activity, from call-ups or from youth sector activity.

The protections apply where, at the time of the report, the reporter had reasonable grounds to believe that the information on the breach was true and fell within the scope of this procedure. The reporter's motive for making the report is irrelevant to the protection afforded.

Retaliatory acts are void. A reporter who considers that they have suffered retaliation may notify the Club and may also notify ANAC in accordance with article 12.

A reporter does not incur liability, including for defamation, for disclosing information covered by an obligation of secrecy or relating to copyright or personal data protection, where at the time of disclosure there were reasonable grounds to believe that the disclosure was necessary to reveal the breach and the report was made in accordance with the applicable rules.

11. Protection of the person reported

The Club protects the identity and reputation of the person concerned and of any person otherwise mentioned in the report, whose confidentiality is guaranteed on the same terms as that of the reporter.

A report is not in itself evidence of a breach. The person concerned is guaranteed the right to be informed, within the time and in the manner provided by the applicable rules, and the right of defence, including the opportunity to submit observations and documents.

Pending the outcome of the investigation, and unless the urgent protection of others requires interim measures, no prejudicial measures are taken against the person concerned.

12. External reporting to ANAC and public disclosure

A reporter may make an external report to the Italian National Anti-Corruption Authority (ANAC), through the channel it has established, where any of the following applies:

- no internal reporting channel is active, or the channel, although activated, does not comply with the applicable rules;
- the reporter has already made an internal report and it has not been followed up;
- the reporter has reasonable grounds to believe that an internal report would not be effectively followed up, or that it could give rise to a risk of retaliation;
- the reporter has reasonable grounds to believe that the breach may constitute an imminent or manifest danger to the public interest.

A reporter may also make a public disclosure, with the benefit of the same protections, where they have previously made an internal and an external report without receiving a response within the applicable time limits, or where they have reasonable grounds to believe that the breach may constitute an imminent or manifest danger to the public interest, or that an external report would carry a risk of retaliation or would not be effectively followed up.

The right to report to the judicial or auditing authorities, and the right to apply to the bodies of sporting justice and to the F.I.G.C. Federal Prosecutor, remain unaffected.

13. Processing and retention of personal data

The processing of personal data connected with the handling of reports is carried out by the Club as data controller, in compliance with Regulation (EU) 2016/679 and Legislative Decree 196/2003, in accordance with the principles of lawfulness, data minimisation and storage limitation.

Data are processed solely for the purposes of receiving, verifying and handling reports and are accessible only to authorised and specifically instructed persons. Personal data that are manifestly not useful for handling a specific report are not collected or, if collected accidentally, are deleted immediately.

Reports and the related documentation are retained for as long as necessary to handle the report and in any event for no longer than five years from the date the final outcome of the procedure is communicated.

Where the conditions are met, the Club carries out the data protection impact assessment provided for by article 35 of Regulation (EU) 2016/679 and agrees the contractual terms of processing with its suppliers.

14. Responsibility of the reporter and sanctions

It is the reporter's responsibility to act in good faith. The protections set out in this procedure do not apply where the reporter's criminal liability for defamation or malicious accusation is established, including by a judgment at first instance, or where their civil liability for wilful misconduct or gross negligence is established.

The Club takes the disciplinary and contractual measures within its competence against anyone making manifestly unfounded or instrumental reports, or reports made in bad faith in order to discredit others.

The Club equally takes disciplinary and contractual measures against anyone who carries out retaliatory acts, obstructs or attempts to obstruct a report, or breaches the confidentiality obligation set out in article 9.

The sanctions provided for by the applicable rules, including those that may be imposed by ANAC, and the sanctions provided for by the sporting order, remain unaffected.

Approvazione e pubblicazione / Approval and publication

La presente Procedura Whistleblowing è stata approvata dall'organo dirigente di A.C.R. Messina ed è vigente. Essa è pubblicata sul sito internet ufficiale della Società, unitamente al nominativo e ai recapiti del Gestore delle segnalazioni, ed è portata a conoscenza dei destinatari di cui all'articolo 2 e dei tesserati al momento del tesseramento.

Le segnalazioni di cui alla presente procedura e ogni richiesta di chiarimento sul suo contenuto possono essere indirizzate al Gestore delle segnalazioni all'indirizzo amministrazione@acrmessina1900.com, con oggetto «Segnalazione whistleblowing — riservata».

This Whistleblowing Procedure has been approved by the governing body of A.C.R. Messina and is in force. It is published on the Club's official website together with the name and contact details of the Reports Manager, and is brought to the attention of the persons identified in article 2 and of registered members at the time of registration. Reports under this procedure, and any question about its content, may be addressed to the Reports Manager at amministrazione@acrmessina1900.com, with the subject line «Whistleblowing report — confidential».

Società / Club	A.C.R. Messina
Documento / Document	Procedura Whistleblowing — Whistleblowing Procedure
Riferimento normativo / Legal basis	D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 · Direttiva (UE) 2019/1937
Modello / Model	Allegata al Modello 231 — D.Lgs. 231/2001
Canale interno / Internal channel	amministrazione@acrmessina1900.com
Canale esterno / External channel	ANAC — www.anticorruzione.it
Pubblicazione / Published at	acrmessina1900.com/ethics-and-safeguarding/